



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 3,
Sentenza del 25/3/2025, n. 1014/2025

Composizione

Pres. Diliso, Rel. Morgese

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241/1997 - Funzione anche punitiva - Competenza all'iscrizione a ruolo - Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione.

Massima

La responsabilità (prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, del d.lgs. n. 241/1997, nel testo applicabile *ratione temporis*) dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele, relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 del d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva; ne consegue che, ai sensi del comma 2 dell'art. 39 cit., la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene, a pena dell'illegittimità dell'atto, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

Rif. normativi

D.m. Finanze 31/5/1999, all. 164, art. 13

D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 1

D.lgs. 9/7/1997, n. 241, art. 39, comma 2

RIF.

Cass., Sez. 5, 30/4/2024, n. 11660, Rv. 671070 – 01 (CONF.)

Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025